

APPENDICE DI INTEGRAZIONE PER CONVENZIONE CARAVAN Cod. 558

Con la presente appendice, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, si prende atto che il contratto medesimo è regolato dalle norme di seguito riportate, oltre a quelle, non derogate, previste dalle Condizioni Assicurative Auto e Natanti e Auto e Natanti R.D. in vigore, e che il Contraente dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevute:

Condizioni Convenzione Nazionale Corpi Veicoli Terrestri Caravan

SEZIONE II – CORPI VEICOLI TERRESTRI

1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI A MOTORE E NATANTI

Art 39 – ESTENSIONE TERRITORIALE – LIMITI DI NAVIGAZIONE

Veicoli a motore

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. Fermo il resto.

2) CAPITOLO I - INCENDIO E/O FURTO

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E/O FURTO

Art. 46 – VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento e/o uscita di strada.

Art. 49 – EVENTI SPECIALI (concedibile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)

A parziale deroga dell'art. 42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti all'autocaravan descritto in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di Euro 300,00 (trecento/00).

3) CAPITOLO II – GARANZIE PARTICOLARI A PACCHETTO

Art. 50 – PACCHETTO “A” – CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA

1. CRISTALLI E PLEXIGLAS

La Società assicura i cristalli e i plexiglas che delimitano l'abitacolo del veicolo, **ad esclusione di fari e gruppi ottici**, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. **Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Sono parimenti esclusi dall'assicurazione i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli o plexiglas.**

Il limite massimo di indennizzo è quello espressamente indicato in polizza per evento ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli o plexiglas sinistrati.

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE